legato all'APT da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento. Costituisce, altresì, causa di decadenza automatica dall'incarico, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato in essere fra il membro dell'OdV e l'APT indipendentemente dalla causa che ha determinato l'interruzione del rapporto medesimo. Ciascun componente può rinunciare in ogni momento all'incarico da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante pec o con raccomandata A.R. e, per conoscenza, agli altri eventuali membri dell'OdV, se organo collegiale. I componenti dell'OdV revocati o che rinunciano all'incarico vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con le modalità e le procedure indicate per la nomina dell'Organismo di Vigilanza. I membri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

Poteri e funzioni dell'ODV

In conformità a quanto previsto dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza svolge il proprio incarico in piena autonomia ed esercita i propri poteri di iniziativa e controllo nei confronti di tutte le aree dell'APT, del Consiglio di Amministrazione, nonché dei collaboratori esterni e dei consulenti, che – per le parti ad essi applicabili - sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui si sostanzia il Sistema Integrato 231- Anticorruzione e Trasparenza. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/01, all'OdV sono assegnati i compiti di: verificare costantemente l'effettiva efficacia delle disposizioni del Sistema Integrato 231- Anticorruzione e Trasparenza, ossia del Modello, del Codice Etico e, più in generale, delle norme adottate dall'APT al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231, che risultano essere potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività dell'APT; verificare la coerenza fra i precetti contenuti nel suddetto Sistema Integrato e i reali comportamenti assunti dai destinatari nello svolgimento delle proprie attività; effettuare verifiche periodiche e/o ad hoc su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle aree maggiormente esposte a rischio di commissione reato; vigilare sull'attuazione e l'osservanza da parte di tutti i destinatari delle norme contenute nel Sistema Integrato, con particolare riferimento al Modello e al Codice Etico; avere cura dell'aggiornamento del Modello e dei presidi esistenti, segnalando al Consiglio di Amministrazione la necessità di modificarne, integrarne e aggiornarne i contenuti a seguito di: significative violazioni da parte dei Destinatari del Modello e dei presidi esistenti, dovute all'inadeguatezza degli stessi; modifiche normative; cambiamenti rilevanti nell'assetto organizzativo dell'APT o riguardanti lo svolgimento delle attività della stessa. L'OdV ha altresì il compito di fornire preventivamente pareri in ordine alla validità ed efficacia delle proposte di modifica e/o integrazioni che si intendono apportare al Modello, al Codice Etico e, in generale, ai presidi rilevanti ai fini della prevenzione della commissione dei reati 231.

L'OdV ha inoltre il dovere di: segnalare al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate delle disposizioni che possano comportare l'insorgere di una responsabilità amministrativa in capo all'APT; segnalare tempestivamente eventuali violazioni ritenute fondate poste in essere da parte del Consiglio di Amministrazione; vigilare sulla diffusione, all'interno dell'APT, della conoscenza e della comprensione delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle norme di

riferimento volte a prevenire la commissione di reati presupposto; promuovere le attività di informazione e formazione rivolte al Personale dell'APT in merito al Modello Organizzativo, al Codice Etico e alle norme adottate dal APT al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto ex decreto legislativo n.231/01 e verificare l'effettiva realizzazione delle stesse. All'OdV è infine attribuito il compito di verificare le segnalazioni ad esso pervenute in ordine alle eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, attuate dai destinatari del Sistema Integrato 231-Anticorruzione e Trasparenza.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'OdV ha il potere di: definire l'elenco delle informazioni che, periodicamente o su specifica richiesta, devono pervenirgli dalle funzioni dell'APT; accedere, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal decreto legislativo n. 231/01.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi Componenti, se organo collegiale. Tali compiti delegati saranno comunque svolti in nome e per conto dell'Organismo di Vigilanza che, in quanto Organo collegiale, rimane in ogni caso responsabile delle azioni attuate dal delegato, a sua volta tenuto a garantire il costante aggiornamento dell'Organo collegiale stesso.

L'OdV deve disporre di un budget di spesa congruo ed adeguato alle attività di controllo che tale Organo intende porre in essere. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce pertanto all'OdV, su proposta d quest'ultimo, un budget di spesa per l'intera durata del mandato.

L'OdV delibera in piena autonomia la destinazione del budget, dandone successiva informativa al Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza può deliberare di impiegare, in tutto o in parte, il budget ad esso assegnato avvalendosi del supporto di figure professionali esterne dotate di competenze tecniche specifiche di cui l'OdV non dispone. In caso di sopravvenute esigenze, l'OdV potrà richiedere al Consiglio di Indirizzo l'ampliamento del budget necessario a svolgere il proprio compito in piena autonomia economica e gestionale A garanzia della propria autonomia d'azione, l'Od adotta un proprio Regolamento, volto a disciplinare le regole e le modalità operative di funzionamento (modalità di convocazione delle riunioni, verbalizzazione delle riunioni, archiviazione della documentazione...); in tale documento deve essere disciplinata, in particolare, la facoltà dell'OdV di delegare uno o più compiti specifici ad uno dei suoi componenti. Il Regolamento approvato dall'OdV è successivamente inviato, per opportuna conoscenza, al Consiglio di Amministrazione.

Le attività attuate dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura dell'APT fatto salvo il potere di vigilanza attribuito al Consiglio di Amministrazione in ordine all'adeguatezza dello svolgimento dei compiti assegnati all'OdV medesimo.

Piano di vigilanza

L'OdV definisce annualmente le attività che intende svolgere in attuazione ai compiti attribuitigli dal decreto legislativo n. 231/01. Il dettaglio di tali attività viene riportato in un documento denominato "Piano di Vigilanza dell'OdV". In particolare, il Piano di Vigilanza: identifica le aree di

attività che l'Organismo ha stabilito di sottoporre a verifica; individua le azioni che l'OdV intende compiere nel corso dell'anno e ne fornisce una pianificazione temporale; indica i flussi informativi e le verifiche a campione che l'OdV ritiene necessario effettuare; riporta gli esiti delle verifiche realizzate dall'OdV; dà evidenza degli eventuali audit interni svolti nell'ambito delle aree considerate a rischio.
Il Piano di Vigilanza viene aggiornato nel corso dell'esercizio ove necessario.

Integrazione dei controlli

L'OdV collabora con il RPC, come anche da indicazioni della Delibera ANAC1134/2017, al fine di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, un maggior livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l'efficacia attuazione del "Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza". In tale ottica l'OdV condivide con il RPC gli esiti delle attività di monitoraggio realizzate rispetto a condotte per le quali paia configurarsi anche il rischio di violazioni del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L'OdV si scambia informazioni con il collegio dei revisori quando i due organi non coincidono.

Reporting dell'organismo di vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione dell'APT, al quale riferisce annualmente tramite una relazione scritta. Tale documento dà evidenza dello stato di attuazione del Modello, delle attività di monitoraggio svolte, delle eventuali criticità emerse e degli interventi correttivi e/o migliorativi ritenuti opportuni per l'implementazione del Modello e/o dei presidi adottati dall'APT a prevenzione della commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto. In caso di presunte violazioni attuate dal Consiglio di Amministrazione, l'OdV, ove lo ritenga necessario, riferisce al Collegio dei Revisori, il quale, a sua volta, può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alle suddette presunte violazioni e alle verifiche effettuate. L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che al Revisore e potrà richiedere di essere convocato da tali Organi qualora ravvisi la necessità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Sistema Integrato, per le parti di propria competenza, nonché su situazioni specifiche. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai Soggetti a cui sono affidate le principali responsabilità operative.

Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza

L'articolo 6 del decreto legislativo n.231/2001

individua, quale ulteriore condizione per garantire all'Ente di beneficiare dell'esimente della responsabilità amministrativa, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV, volti a consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni. A tal fine, nel documento Flussi informativi 231 vengono raccolti, in apposite tabelle, i report (dati, informazioni, notizie e documenti) che le funzioni/settori dell'APT sono tenute a trasmettere all'OdV. L'OdV può comunque richiedere alle strutture dell'APT l'invio di ogni eventuale ulteriore dato o informazione che ritenga utile ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza. Le tabelle, distinte per tipologie di flussi informativi (generali, di processo, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) indicano, per ciascun report: l'area a rischio alla quale le informazioni del report afferiscono e nei confronti della quale l'OdV intende verificare l'effettiva tenuta dei presidi esistenti; le funzioni a cui afferiscono i contenuti delle informazioni; le aree/funzioni responsabili della validazione e trasmissione del flusso informativo; i dati di dettaglio che devono essere riportati nel singolo report; la periodicità (annuale, semestrale e/o ad evento) con la quale le informazioni devono essere trasmesse all'OdV.

I flussi informativi possono essere oggetto di aggiornamenti e/o integrazioni ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità a seguito di aggiornamenti e/o implementazioni dell'impianto documentale e delle regole e processi cui si riferiscono. Gli stessi possono altresì essere modificati e/o integrati su specifica richiesta dell'OdV.

Il personale dell'APT sia dirigente che non dirigente e tutti i soggetti terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto suscettibili di coinvolgere l'APT e/o il personale della stesso e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni dell'APT medesimo; le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti dell'APT o, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal decreto; tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto; tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni; le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; le decisioni relative all'esecuzione di opere di ristrutturazione, di bonifica, di manutenzione degli immobili di proprietà o in gestione all'APT, nei limiti in cui dette operazioni comportino dei contatti con la Pubblica Amministrazione.

Tutti i destinatari del Modello che, nello svolgimento dei loro compiti, siano venuti a conoscenza dell'avvenuta commissione di reati e/o di comportamenti non conformi alle regole di condotta contenute nel MOG e/o nel Codice Etico, sono tenuti a darne segnalazione all'OdV.

A tal fine vengono attivati due canali di comunicazione con l'OdV: una cassetta di posta, ubicata in una zona del APT riservata, in cui è possibile imbucare segnalazioni. L'accesso alla cassetta è consentito

esclusivamente ai componenti dell'OdV e al RPC; un indirizzo di posta elettronica dedicato (responsabileanticorruzione@livigno.eu), a cui possono accedere esclusivamente i componenti dell'OdV e il RPC.

Le suddette modalità di comunicazione con l'OdV intendono garantire ai Segnalanti la massima riservatezza sulla loro identità, nonché evitare atteggiamenti ritorsivi, o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti degli stessi. Per contro, a riprova della loro buona fede, i Segnalanti dovranno inviare segnalazioni circostanziate e avvalorate da elementi probanti la fondatezza dei fatti descritti. L'Od valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il Segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. È cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza conservare in appositi archivi tutta la documentazione afferente all'attività dell'OdV, compresi i flussi informativi e le segnalazioni ad esso trasmessi. Gli archivi saranno tenuti per dieci anni e, in ogni caso, nel rispetto di specifiche normative applicabili.

WISTLEBLOWING

In attuazione della disciplina, il personale dell'APT potrà effettuare le segnalazioni al RPCT o all'OdV secondo le modalità indicate nel Regolamento, oppure attraverso la piattaforma ANAC o direttamente alla Procura della Repubblica.

Il RPC, l'OdV e l'APT assicureranno le garanzie descritte nel documento sopra indicato.

In particolare, è ora espressamente previsto dal decreto che i Modelli prevedano: uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni dello stesso Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. È inoltre previsto che l'adozione delle suddette misure discriminatorie nei confronti del segnalante possa essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per quanto di sua competenza, non soltanto da parte del segnalante ma anche da parte dell'organizzazione sindacale da lui indicata e che l'eventuale licenziamento ritorsivo (ovvero il mutamento di mansioni o altra misura ritorsiva o discriminatoria assunta nei confronti del segnalante) sia nullo. A tal proposito, grava sul datore di lavoro l'onere di provare, in sede procedimentale, che le misure – lato sensu – negative, adottate nei confronti del lavoratore segnalante, siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione.